

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOLOGNESI, SCANU, BAZOLI, DE MARIA, GIUDITTA PINI, VERINI

Norme in materia di istituzione, organizzazione, gestione e controllo degli archivi militari

Presentata il 14 gennaio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Accesso democratico alle informazioni, trasparenza e controllo parlamentare: questi sono i punti fondamentali della presente e meditata proposta di legge che intende aprire al Paese, con norme specifiche, gli archivi inaccessibili delle Forze armate italiane.

Attualmente gli Stati maggiori dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, pur essendo organi dello Stato, sono esentati dal depositare, tramite i loro uffici storici, all'Archivio centrale la documentazione militare e operativa. Sono altresì dispensati dal controllo delle commissioni di sorveglianza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in merito alle procedure adottate per la valutazione, selezione, deposito e scarto della documentazione sia classificata sia ordinaria, con una gestione in gran parte affidata ad autonomi e propri specifici regolamenti.

Fino ad oggi, quindi, è stata concessa una solitaria autonomia di gestione, controllo e conservazione della documentazione basata sulla difesa di un privilegio arcaico della conoscenza selettiva, come spesso denunciato dalla comunità di storici e di ricercatori in merito alle difficoltà di accesso agli archivi delle Forze armate.

Gli enti militari, quindi, sono gli unici a sapere quali e quanti documenti sono chiusi nei loro armadi e ad apporre e rinnovare su di essi quei vincoli di segretezza a termine – sulla carta – ma a discrezione nella realtà.

Ciò rappresenta una privazione del sapere collettivo e una lacuna della memoria storica nazionale basata sulla non condivisione delle informazioni utili a ricostruire il passato del nostro Paese. Come, ad esempio, la possibilità di conoscere l'entità dell'implicazione di appartenenti alle Forze armate nei disegni golpisti della strategia della tensione e nella copertura di esecutori e di mandanti delle stragi italiane, molte delle quali ancora irrisolte anche a causa di questa censura informativa.

Una gestione nebulosa e arcaica degli archivi militari opposta a quella volontà politica di cambiamento verso la trasparenza democratica alla base della firma della direttiva, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi, che il 22 aprile 2014 ha disposto la declassificazione e il versamento all'Archivio centrale dello Stato di tutti gli atti sulle stragi che vanno dal 1969 al 1984, in possesso dei Ministeri e dei Servizi segreti. Un atto che ha trasformato l'eccezione in sistema, avviando un'azione di rottura con quegli apparati che hanno sostenuto e tramandato vecchie coperture, omissioni e ricatti.

Su questa nuova strada aperta dall'impegno politico di ricostruire compiutamente la nostra storia inizia il suo percorso la presente proposta di legge che si pone l'obiettivo democratico di rendere consultabili e trasparenti gli archivi militari, prevedendo una normativa specifica e il controllo del Parlamento. Di seguito si illustrano gli articoli.

L'articolo 1 prevede che – in deroga alle disposizioni normative vigenti – la legge disciplini l'istituzione, l'organizzazione, la gestione e il controllo degli archivi militari.

L'articolo 2 istituisce presso lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e presso Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e

del Corpo della guardia di finanza, nonché loro enti e comandi dipendenti, un archivio militare centrale e un archivio militare centrale di deposito e di scarto e definisce i responsabili della loro gestione, della conservazione della documentazione e della vigilanza sulle operazioni di scarto.

L'articolo 3 prevede norme relative alla gestione della documentazione coperta da classifica di segretezza, declassificata o libera e dei documenti di deposito e di scarto la cui esistenza gli Stati maggiori, i Comandi generali e i loro enti dipendenti devono annotare su appositi registri (cartacei o in supporto informatico), specificando alcuni dati.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, gli Stati maggiori e i Comandi generali devono inviare alle Commissioni parlamentari competenti copia dei registri aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché l'elenco degli archivi militari centrali e degli archivi militari centrali di deposito e di scarto esistenti presso i comandi da ciascuno dipendenti.

L'articolo 4 introduce le procedure di deposito e di scarto dei documenti detenuti dagli Stati maggiori, dai Comandi generali e loro enti dipendenti che devono compilare un dettagliato elenco.

Il responsabile dell'archivio inoltra tale elenco all'Ufficio per il controllo degli archivi militari che deve autorizzare lo scarto, totale o parziale o negarlo per iscritto. Ricevuta l'autorizzazione, l'archivista predispose le operazioni di scarto consegnando la documentazione alla Croce rossa italiana, o a un'altra organizzazione, che ne garantisce la distruzione. Il verbale di consegna della documentazione scartata è firmato dall'archivista responsabile e dal consegnatario dei documenti ed è trasmesso in copia all'Ufficio per il controllo degli archivi militari.

L'articolo 5 apporta alcune modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, prevedendo l'obbligo per tutti gli enti militari di versare all'Archivio centrale dello Stato i documenti relativi ad affari esauriti, compresi quelli di carattere militare e operativo, per i quali sono terminati i vincoli temporali del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza.

Con il nuovo articolo 125-*bis* del citato codice si istituisce, presso il Ministero della difesa, l'Ufficio per il controllo degli archivi militari che ha esclusiva competenza per il controllo sulla gestione degli archivi militari, nonché per le altre attività ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti.

Entro il 31 gennaio gli stati maggiori e i Comandi, e loro enti dipendenti, trasmettono all'Ufficio l'elenco dei documenti coperti da classifiche di segretezza e da segreto di Stato presenti negli archivi di cui, entro il successivo 30 aprile, l'Ufficio verifica la scadenza dei termini temporali. Se ne rileva l'insussistenza, provvede a darne informazione a una serie di soggetti specificatamente individuati. Entro trenta giorni dalla comunicazione, l'ente o il comando militare responsabile del documento adotta un provvedimento di declassificazione o di proroga dello stesso e lo trasmette all'Ufficio. Quest'ultimo invia annualmente una relazione sull'attività al Ministro della Difesa, che la trasmette alle competenti Commissioni parlamentari.

Il nuovo articolo 125-*ter* del codice prevede che l'Ufficio emetta annualmente una declaratoria di declassifica per i documenti sui quali ha verificato il termine dei vincoli temporali.

L'articolo 6 introduce l'articolo 386-*bis* del codice penale che sanziona l'omissione o il rifiuto di fornire documenti militari di interesse pubblico da parte del Capo di Stato maggiore, del comandante generale o del pubblico ufficiale responsabile a seguito di specifica richiesta.

L'articolo 7 determina gli oneri finanziari e ne prevede la copertura.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Finalità).

1. La presente legge disciplina le norme in materia di istituzione, organizzazione, gestione e controllo degli archivi militari in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

ART. 2.
(Archivi militari).

1. Presso lo Stato maggiore della difesa, presso gli Stati maggiori dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e presso i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sono istituiti un archivio militare centrale e un archivio militare centrale di deposito e di scarto.

2. Presso ciascun ente e comando dipendente dagli Stati maggiori e dai Comandi generali di cui al comma 1 è istituita una sezione dell'archivio militare centrale e dell'archivio militare centrale di deposito e di scarto.

3. Nell'archivio militare centrale sono conservati gli atti e i documenti, su carta o su supporto elettronico, prodotti o comunque detenuti dagli uffici degli Stati maggiori e dei Comandi generali indicati al comma 1, nonché dagli enti e dai comandi da ciascuno di essi dipendenti.

4. Nell'archivio militare centrale di deposito e scarto e nelle sezioni del medesimo sono depositati gli atti e i documenti, su carta o su supporto elettronico, prodotti o comunque detenuti dagli uffici dello Stato maggiore, del Comando generale o dell'ente o comando presso il quale sono istituiti, relativi ad affari esauriti e comunque per i quali siano cessate le esigenze di utilizzazione da parte dell'ufficio, ente o comando che li ha prodotti o ricevuti, versati previa esecuzione delle operazioni di scarto secondo le disposizioni dell'articolo 3.

5. A ciascuno degli archivi di cui ai commi 1 e 2 è preposto un ufficiale o sottufficiale o un dipendente civile dell'amministrazione della difesa, fornito delle necessarie competenze, di seguito denominato «archivista».

6. L'archivista è responsabile dell'ordinata conservazione dell'archivio e dei documenti in esso contenuti, della compilazione e dell'aggiornamento dei registri di cui all'articolo 3, comma 1, nonché delle altre operazioni previste dalla legge e dai regolamenti. L'archivista è altresì responsabile dell'esecuzione delle operazioni di scarto, qualora sia incaricato di provvedervi direttamente, ovvero della vigilanza sulle operazioni di scarto eseguite dagli uffici dello stato maggiore, del Comando generale o dell'ente o comando.

7. Il Capo di Stato maggiore o Comandante generale, o l'ufficiale superiore da esso designato, per gli archivi di cui al comma 1, e il comandante dell'ente o comando, per gli archivi di cui al comma 2, vigilano sull'adempimento dei compiti di cui al comma 6 da parte dell'archivista, nonché sulla corretta e integra conservazione dei documenti correnti da parte dei responsabili degli uffici che li detengono.

ART. 3.
(Gestione dei documenti).

1. I documenti contenuti nell'archivio militare centrale e nell'archivio militare centrale di deposito e scarto, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2, sono annotati, secondo la rispettiva natura, mediante iscrizione in uno nei seguenti registri:

- a) registro dei documenti coperti da classifica di segretezza;
- b) registro dei documenti declassificati;
- c) registro dei documenti liberi;
- d) registro dei documenti di deposito e di scarto suddivisi per categoria di documenti liberi o classificati.

2. I registri di cui al comma 1 sono tenuti su supporto cartaceo o informatico, in forma idonea a garantire l'integrità, la sicurezza e l'immodificabilità delle annotazioni in essi iscritte. Ogni variazione appartata al registro deve essere giustificata per iscritto sullo stesso con la firma dell'archivista responsabile. In caso di trasferimento di un documento da uno a un altro registro, questo deve essere annotato nel registro di origine e destinazione del documento con la firma dell'archivista responsabile che garantisce la continuità delle annotazioni.

3. Per ciascun documento iscritto nei registri di cui al comma i sono annotati:

- a) l'oggetto e una breve descrizione del contenuto del documento;
- b) l'ente originatore del documento e la data in cui è stato redatto e ricevuto;
- c) l'ente che ha apposto al documento l'eventuale classifica di segretezza e la data in cui essa è stata apposta, nonché la data e gli estremi del provvedimento che abbia prorogato la classifica di segretezza;
- d) la data in cui il documento è stato versato nell'archivio di deposito e scarto ovvero la data e gli estremi del verbale che attesta l'avvenuta operazione di scarto.

4. Gli Stati maggiori e i Comandi generali di cui all'articolo 2, comma 1, trasmettono entro il 30 aprile di ciascun anno copia dei registri di cui al comma 1 del presente articolo, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, alle competenti Commissioni parlamentari. I componenti delle medesime Commissioni parlamentari possono prendere visione dei registri trasmessi e trarne copia, anche parziale o per estratto, ad eccezione del registro dei documenti coperti da classifiche di segretezza.

5. Gli Stati maggiori e i Comandi generali di cui all'articolo 2, comma 1, trasmettono alle competenti Commissioni parlamentari e all'Ufficio per il controllo degli archivi militari, di cui all'articolo 125-*bis* del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della presente legge, entro il 30 settembre di ciascun anno, l'elenco degli archivi militari centrali e degli archivi militari centrali di deposito e di scarto, di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 2, esistenti presso i comandi da ciascuno dipendenti, specificando:

- a) sede e indirizzo dell'archivio;
- b) nome del responsabile di cui al comma 7 dell'articolo 2;
- c) nome dell'archivista.

ART. 4.

(Procedimento di scarto dei documenti).

1. Lo scarto di documenti detenuti dagli enti e comandi dipendenti dagli Stati maggiori e dai Comandi generali di cui al comma 1 dell'articolo 2 è soggetto alla preventiva e vincolante autorizzazione dell'Ufficio per il controllo degli archivi militari, di cui all'articolo 125-*ter* del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della presente legge.

2. L'ente o comando che propone lo scarto compila un elenco dettagliato della documentazione da scartare, nel quale sono contenuti i seguenti elementi:

- a) tipologia dei documenti proposti per lo scarto, ente originatore degli stessi e indicazione dell'eventuale classifica di segretezza;
- b) estremi cronologici dei documenti;
- c) numero dei pezzi, ripartiti in buste, registri e scatole;
- d) metri lineari della documentazione di cui si propone lo scarto;
- e) peso approssimativo dei documenti;
- f) motivazione della proposta di scarto.

3. L'archivista dell'archivio militare di deposito e scarto presso l'ente o comando che propone lo scarto trascrive o allega in copia l'elenco di cui al comma 2 del presente articolo nel pertinente registro di cui all'articolo 3, comma 1.

4. Il responsabile della vigilanza sulla tenuta dei documenti dell'ente o comando, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, trasmette l'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, vistato dall'archivista, all'Ufficio per il controllo degli archivi militari in duplice copia.

5. L'Ufficio per il controllo degli archivi militari deve concludere il procedimento di autorizzazione entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine può essere interrotto per non più di quaranta giorni, qualora l'Ufficio chieda per iscritto all'ente o comando proponente ulteriori informazioni sulla proposta di scarto. La mancata conclusione del procedimento nel termine prescritto è valutata sul piano disciplinare.

6. L'autorizzazione allo scarto può essere totale o parziale. Nel caso di diniego o di autorizzazione parziale, l'Ufficio per il controllo degli archivi militari comunica per iscritto la motivazione dell'esclusione dallo scarto dei documenti indicati.

7. La documentazione da scartare è conservata nell'archivio o sezione dell'archivio militare centrale di deposito e di scarto dell'ente o comando fino al rilascio dell'autorizzazione allo scarto da parte dell'Ufficio per il controllo degli archivi militari e al compimento delle relative procedure previste dal presente articolo.

8. Ricevuta l'autorizzazione scritta dell'Ufficio per il controllo degli archivi militari, l'archivista dell'archivio o sezione dell'archivio militare centrale di deposito e scarto presso l'ente o comando proponente effettua le operazioni materiali di scarto. La documentazione scartata è consegnata alla Croce rossa italiana o a un'altra organizzazione senza scopo di lucro, che ne garantisce la distruzione. L'ente o l'organizzazione ricevente è responsabile, anche penalmente, in caso di mancata distruzione dei documenti o comunque di uso non autorizzato, anche da parte di terzi e ferma restando la responsabilità di questi ultimi, dei dati, anche sensibili, contenuti nei medesimi.

9. Il verbale di consegna della documentazione scartata indica gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio per il controllo degli archivi militari, il numero, il peso complessivo e i metri lineari dei pezzi da eliminare e la denominazione dell'ente od organizzazione ricevente. Il verbale è sottoscritto dall'archivista e dal consegnatario dei documenti.

10. Copia del verbale di cui al comma 9 è trasmessa entro sessanta giorni dalla consegna all'Ufficio per il controllo degli archivi militari.

ART. 5.

(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 41:

1) al comma 6, le parole: «; non si applicano» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Tutti gli enti militari versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato la documentazione relativa ad affari esauriti da trenta anni, compresa quella di carattere militare e operativo sulla quale sono terminati i vincoli temporali del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza»;

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Gli enti militari sono sottoposti alla vigilanza dell'Ufficio per il controllo degli archivi militari»;

b) dopo l'articolo 125 sono inseriti i seguenti:

«ART. 125-bis. — (*Ufficio per il controllo degli archivi militari*). — 1. Presso il Ministero della difesa è istituito l'Ufficio per il controllo degli archivi militari, che ha esclusiva competenza per il controllo sulla gestione degli archivi militari culturali e degli archivi militari centrali di deposito e di scarto, nonché per le altre attività ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti.

2. L'Ufficio per il controllo degli archivi militari è composto da un funzionario civile dipendente dell'amministrazione della difesa, da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, da un funzionario degli archivi di Stato, in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nominati dai rispettivi Ministri, da un docente universitario di discipline afferenti alla storia contemporanea, nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e da un componente nominato, tra i dipendenti dell'amministrazione dello Stato, dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di segreto di Stato. Per la nomina a componente dell'Ufficio è necessario il possesso del nulla osta di segretezza.

3. Gli archivi militari centrali e gli archivi militari centrali di deposito e di scarto istituiti presso lo Stato maggiore della difesa, presso gli Stati maggiori dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e presso i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonché presso gli enti e comandi da essi dipendenti trasmettono all'Ufficio per il controllo degli archivi militari, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco dei documenti coperti da classifiche di segretezza e da segreto di Stato presenti negli archivi stessi.

4. Negli elenchi di cui al comma 3 sono indicati per ciascun documento l'oggetto e una breve descrizione del contenuto, il soggetto produttore, la data in cui il documento è stato redatto o ricevuto, la data in cui è stata apposta la classifica di segretezza o il segreto di Stato, la data e gli estremi delle motivazioni del provvedimento che abbia prorogato la classifica di segretezza o apposto il segreto di Stato, la data prevista di cessazione della classifica di segretezza o del segreto di Stato.

5. Gli elenchi di cui al comma 3 sono custoditi dall'Ufficio per il controllo degli archivi militari con modalità idonee a garantire il rispetto della loro riservatezza.

6. Sulla base dei dati contenuti negli elenchi di cui al comma 3, l'Ufficio per il controllo degli archivi militari, entro il 30 aprile di ciascun anno, verifica se siano trascorsi i termini temporali della classifica di segretezza apposta ai documenti.

7. Se l'Ufficio per il controllo degli archivi militari rileva che la classifica di segretezza o il segreto di Stato su documenti o atti è automaticamente declassificata per scadenza dei termini previsti dall'articolo 42, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 124, o che sono scaduti i termini temporali del segreto di Stato, previsti dall'articolo 39 della medesima legge n. 124 del 2007, ne informa l'ente o comando militare responsabile del documento, il Presidente del Consiglio dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza l'Ufficio centrale per la segretezza.

8. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 7, l'ente o comando militare responsabile del documento coperto da classifica o segreto di Stato adotta un provvedimento di declassificazione o un provvedimento motivato di proroga dell'efficacia del vincolo e ne trasmette copia all'Ufficio per il controllo degli archivi militari, che provvede alla sua annotazione negli elenchi trasmessi ai sensi del comma 3.

9. L'Ufficio per il controllo degli archivi militari trasmette annualmente al Ministro della difesa una relazione, suddivisa per ente e comando militare, riguardante i documenti declassificati, desecretati o coperti da classifiche di segretezza presenti nei rispettivi archivi, raggruppati per numero, ente originatore, anno e argomento, con l'indicazione del numero delle comunicazioni di richiesta di declassificazione per decorso del termine inviate ai sensi del comma 7 e dei provvedimenti conseguenti, di cui al comma 8. Il Ministro della difesa trasmette la relazione ai Presidenti delle Camere affinché sia comunicata alle competenti Commissioni parlamentari, I componenti delle medesime Commissioni parlamentari possono prendere visione della relazione trasmessa, ma non possono trarne copia, neanche parziale o per estratto.

10. I componenti dell'Ufficio per il controllo degli archivi militari possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'ordinata e corretta tenuta e gestione degli archivi militari nonché l'esistenza e lo stato di conservazione dei documenti in essi contenuti.

ART. 125-ter. — (*Declaratoria di declassificazione dei documenti contenuti negli archivi militari*). — 1. La verifica della scadenza del termine temporale delle classifiche di segretezza e del segreto di Stato, normativamente previsto per tali atti, nonché della loro declassificazione automatica è effettuata dall'Ufficio per il controllo degli archivi militari ai sensi del comma 7 dell'articolo 125-bis.

2. L'Ufficio per il controllo degli archivi militari, sulla base dei provvedimenti degli enti e comandi militari di cui al comma 8 dell'articolo 125-bis, emette annualmente una declaratoria di declassifica per i documenti su cui la classifica di segretezza o il segreto di Stato sono cessati.

3. Per ciascuna declaratoria è indicata la tipologia del documento, l'ente originatore, una breve descrizione del contenuto, la data in cui il documento è stato redatto e ricevuto, la data in cui è stata apposta la classifica di segretezza o il segreto di Stato, la data in cui la classifica e la segretezza sono cessate».

ART. 6.

(*Introduzione dell'articolo 328-bis del codice penale, concernente il rifiuto o l'omissione della comunicazione di documenti militari di interesse pubblico*).

1. Dopo l'articolo 328 del codice penale è inserito il seguente:

«ART. 328-bis. — (*Rifiuto o omissione della trasmissione di documenti militari di interesse pubblico*). — Il Capo di Stato maggiore o il Comandante generale, o l'ufficiale superiore da esso designato, ovvero il comandante dell'ente o del comando, che indebitamente rifiuta di fornire atti e documenti presenti nell'archivio militare centrale o nell'archivio militare centrale di deposito e di scarto riguardante fatti o notizie concernenti reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422 ovvero reati previsti dall'articolo 416-bis a un soggetto richiedente che dimostri la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Se il pubblico ufficiale responsabile, di cui al primo comma, entro trenta giorni dalla richiesta scritta di conoscere gli atti e i documenti presenti nell'archivio militare centrale o nell'archivio militare centrale di deposito e scarto relativi ai reati indicati nel primo comma e di accedere agli stessi, non compie l'atto del suo ufficio e non risponde in forma scritta dando conto del risultato della ricerca richiesta e autorizzando l'accesso o motivando il diniego, ovvero indicando le ragioni del ritardo con l'indicazione di un termine, comunque non superiore a ulteriori trenta giorni, entro il quale provvederà agli adempimenti richiesti, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 3.000. I termini di trenta giorni, di cui al primo periodo, decorrono dalla ricezione della richiesta stessa e della relativa risposta».

ART. 7.

(*Copertura finanziaria*).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.